



LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO CHE:

Le particolari condizioni meteo-climatiche con lunghi periodi di subsidenza in atmosfera che hanno connaturato il periodo autunnale ed invernale ultimo scorso (2015-2016), hanno determinato un peggioramento della qualità dell'aria del comprensorio del cuoio e delle aree limitrofe, con particolare riguardo al fenomeno delle polveri sottili, denominate PM10;

Con la L.R. n. 88 del 1° dicembre 1998 in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, ai Comuni sono state attribuite con apposita disciplina, tra le altre, le funzioni amministrative ed i compiti in materia di urbanistica, pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti;

Alla luce di quanto sopra, i Comuni sono chiamati ad adottare una serie di provvedimenti, compresi quelli finalizzati al mantenimento/miglioramento della qualità dell'aria, secondo linee guida stabilite dalla Regione, una volta che questa, con il Settore regionale Energia e Inquinamenti, abbia valutato la qualità dell'aria ambiente individuando le aree di superamento sulla scorta di un'adeguata rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione, compiti e attività che in Toscana sono svolte da ARPAT e dal Consorzio LaMMA;

Con la deliberazione di Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 964 è stata effettuata una nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale e con deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1182 sono state individuate nuove aree di superamento e, conseguentemente, sono stati individuati i Comuni soggetti all'elaborazione e all'approvazione del PAC;

L'ARPAT, in particolare, sulla scorta dei dati raccolti con le stazioni di monitoraggio presenti sul territorio regionale, ha rilevato nell'ultimo quinquennio superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme degli indicatori stabiliti dal D.Lgs. n. 155/2010 quali, in particolare, il P.M.10 relativamente al valore limite giornaliero, oltre i 35 consentiti nell'arco di un anno solare, ed il biossido di azoto (NO₂) relativamente al valore limite orario e alla media annua;

Con la nuova individuazione è stata circoscritta una vasta area composta dai territori di 16 comuni (Bientina, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina-Lorenzana, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Vinci) in cui ciascun ente è obbligato all'adozione di un "Piano d'Azione Comunale" (PAC), da approvare entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. della deliberazione regionale n. 1182/2015, contenente interventi di tipo contingibili e strutturali aventi carattere permanente e finalizzati al miglioramento o, quantomeno, al mantenimento della qualità ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di origine antropica nell'atmosfera;



PRECISATO CHE:

Tutti i Comuni dell'Area "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" sono risultati critici per il P.M.10 mentre il superamento del biossido di azoto è stato registrato unicamente nel Comune di Empoli;

Per le circostanze venutesi a determinare, dall'inizio dell'anno, sono stati avviati incontri periodici tra i comuni del comprensorio del cuoio prima e con tutti i comuni dell'area di superamento poi per analizzare il quadro conoscitivo comunicato dalla Regione e delineare una strategia d'azione comune e condivisa, pur con le declinazioni e le peculiarità che ogni territorio presenta in relazione al proprio tessuto morfologico e antropico;

In considerazione del fatto che l'inquinamento dell'aria ambiente prescinde dai confini amministrativi comunali, nelle riunioni tenutesi presso il Comune di Santa Croce sull'Arno in data 2 e 16 marzo 2016 è stato preso atto della disponibilità dei predetti Comuni a collaborare per l'elaborazione e approvazione di un PAC unico e condiviso a livello dell'intera area di superamento "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno";

Allo scopo, è stato anche preso atto delle informazioni e degli indirizzi forniti dalla Regione nella riunione di coordinamento per la redazione del PAC tenutasi il 24 marzo 2016 con tutti i Comuni facenti parte dell'area di superamento, con apprezzamento per l'idea di predisporre un PAC unico a livello di area e dove i settori/ambiti d'azione sono stati sommariamente indicati nel contenimento alle emissioni dovute al traffico veicolare locale, al riscaldamento domestico e abbruciamento biomasse, all'informazione e all'educazione sulla tutela dell'ambiente;

DATO ATTO CHE:

il biossido di azoto è un precursore per la formazione del PM10 secondario per cui le azioni di riduzione del NO2 contribuiscono nel contempo all'abbattimento delle polveri sottili;

il Comune di Empoli, alla luce di quanto sopra, intende individuare proprie azioni specifiche per la riduzione del NO2 all'interno delle macro-misure condivise con gli altri comuni da inserire nel suddetto P.A.C.;

CONSIDERATO pertanto necessario formalizzare con apposito accordo la volontà di tutti i Comuni dell'area di superamento di predisporre a approvare un PAC di area unico e condiviso;

RAVVISATA, per gli scopi predetti, la necessità di istituire un Tavolo Tecnico composto dai referenti tecnici dei comuni, articolato secondo i tre settori/ambiti d'azione possibili, incaricato di effettuare gli approfondimenti necessari alla



elaborazione del PAC, di provvedere alla individuazione di strategie e tipologie di interventi comuni e condivise, anche per macro-aree in relazione all'eterogeneità del territorio, e di elaborare una proposta finale di PAC unico da sottoporre alle Amministrazioni comunali per l'approvazione;

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 11 marzo 2010, n. 9 e ss.mm.ed ii. E, in particolare:

- l'art. 2, comma 4-bis, lett. d), che assegna alle competenti strutture regionali la funzione di coordinamento dei Comuni per l'elaborazione dei PAC;
- l'art. 3, che stabilisce che i Comuni individuati ai sensi dell'art. 12 provvedono all'elaborazione e approvazione dei piani di azione comunale (PAC), inoltre stabilisce che il Sindaco è l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'art. 12, il quale prevede che sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente e della classificazione delle zone e agglomerati, la Giunta regionale individua i Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione del PAC, nel quale sono individuati interventi strutturali, di natura permanente, e interventi contingibili, di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, di riduzione delle emissioni di PM10 in atmosfera;

VISTO l'art.15 della legge 241/90 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per il raggiungimento degli obiettivi citati in premessa, nell'ottica dell'utilizzo ottimale delle risorse a disposizione delle parti;

VISTO lo schema di *Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra i Comuni facenti parte dell'area di superamento PM10 denominata "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" per la elaborazione del piano di azione comunale (PAC) unico mediante la costituzione di un Tavolo Tecnico, e per l'approvazione di un PAC unico*, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale del medesimo, e ritenuto idoneo allo scopo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive



modifiche ed integrazioni, dal Dirigente ad interim del Servizio Tutela Ambientale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

OMESSO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, che entra a far parte del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1. **DI COLLABORARE** con i Comuni facenti parte dell'area di superamento PM10 denominata "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" per l'elaborazione e approvazione di un PAC unico e condiviso, sulla base delle linee guida e indirizzi forniti dalla Regione, e di provvedere alla sua approvazione nel rispetto dei termini previsti dalla D.G.R. 1182/2015 (30 giugno 2016).
2. **DI APPROVARE**, per le finalità di cui al punto precedente, lo schema di *Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra i Comuni facenti parte dell'area di superamento PM10 denominata "Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno" per la l'elaborazione del piano di azione comunale (PAC) unico mediante la costituzione di un Tavolo Tecnico, e per l'approvazione di un PAC unico*, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale del medesimo.
3. **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Santa Croce sull'Arno è comune capofila del suddetto Accordo, in quanto comune sede della centralina di rilevamento dell'inquinante PM10, il quale provvederà alla convocazione e al coordinamento dei lavori del Tavolo Tecnico.
4. **DI AUTORIZZARE** il Dirigente/Responsabile del Servizio Tutela Ambientale alla sottoscrizione del suddetto Accordo e di incaricare il medesimo di dare attuazione, con propri atti, a quanto previsto con la presente deliberazione.



5. **DI ALLEGARE** al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione dell'urgenza di procedere all'approvazione del programma comunale nei termini previsti;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Mori Franco

Il Segretario Generale

Rita Ciardelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 13/05/2016

Il Responsabile Archivio
